



COMUNE DI CEGGIA

Ordinanza n. 1408 del 16-06-2007

Oggetto: ORDINANZA DI POTATURA DI SIEPI E TAGLIO DEI RAMI E ARBUSTI CHE INVADONO LA SEDE STRADALE E/O IL MARCIAPIEDI

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Premesso:

RILEVATO che, ai bordi delle strade pubbliche, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino;

ATTESO che per rendere possibile quanto sopra indicato, il proprietario o il conduttore, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

PRECISATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi di un metro dal piano stradale e tutto ciò per venti metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

RITENUTO che a tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

VISTI gli art.n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legali) del Codice Civile;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs.30.4.1992, n.285 (Codice della Strada);

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n.267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1215 del 29/10/2004 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art.50, comma 10°, del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

1) Ai proprietari e conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che invadono la sede stradale e/o il marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché di rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Inoltre presso curve ed incroci stradali, le siepi le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.

2) Ai proprietari e conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade pubbliche o di uso pubblico il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sul marciapiedi.

3) Ai proprietari degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti e intasati, rimuovendo ogni materiale, quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

4) Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi secondo quanto prescritto ai punti 1), 2) e 3) del presente atto, si procederà come segue:

- il personale del Comune (Ufficio Tecnico, Comando di Polizia Municipale), constatata l'inadempienza, provvederà per iscritto ad ordinare ai proprietari e conduttori degli immobili e dei terreni di provvedere, a proprie spese, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del

ricevimento della comunicazione, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi o a disporre sempre a proprie spese ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, affinché gli arbusti, i rovi ed i rami delle piante esistenti nei loro terreni non si protendano oltre il ciglio stradale, eliminando quelle potenzialmente pericolose per eventuali cadute su aree di pubblico utilizzo;

- trascorso infruttuosamente il termine suindicato di 15 (quindici) giorni, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Pubblica, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sulle bacheche pubbliche e mediante pubblici manifesti distribuiti su tutto il territorio comunale.

RENDE NOTO

I Trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione Amministrativa da € 143,00 a € 573,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della strada, oltre l'addebito delle spese necessarie a far effettuare, da parte di questo Comune e con mezzo meccanico, la potatura delle piante e delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

INFORMA

Ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 07 agosto 1990 n. 241 :

L'amministrazione competente : Comune di Ceggia;

Ufficio competente : 2° Settore;

Responsabile del Procedimento : Arch. Mauro Montagner;

Ufficio presso il quale prendere visione degli atti ed avere informazioni: 2° Settore - Ufficio Tecnico;

FA PRESENTE

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza, di effettuare i necessari controlli ed applicare le sanzioni previste a carico dei trasgressori;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma , e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è l'Arch. Mauro Montagner Responsabile dell'Ufficio Tecnico-2° Settore;

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante affissione di copia di essa nell'albo Comunale per tutto il tempo della sua efficacia;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

E' inoltre ammesso, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni (Legge 06.12.1971 n.1034) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).

Il Responsabile del 2° Settore
Arch. Mauro Montagner

